



PTOF 15/18 - ALLEGATO N. 3: REGOLAMENTO D'ISTITUTO

deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15 febbraio 2011

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

1. Consiglio di Istituto

Articolo 1: Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto giunto a scadenza del proprio mandato avvengono nella/e data/e individuata/e dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e comunicata dallo stesso con proprio atto.

Articolo 2: La prima convocazione del Consiglio di Istituto successiva alle elezioni per il rinnovo dello stesso e alla emanazione dei decreti di nomina dei componenti, attesi i termini per eventuali ricorsi avverso l'esito delle votazioni, è disposta dal Dirigente.

Articolo 3: Nella prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente ed elegge, tra i rappresentanti dei Genitori membri del Consiglio stesso, il Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidabili tutti i genitori componenti il Consiglio. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano d'età. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vicepresidente da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente

Articolo 4 : La convocazione ordinaria del Consiglio di Istituto è disposta dal presidente dell'organo, previo accordo con il Dirigente, presidente della Giunta Esecutiva, tramite comunicazione scritta, inviata a ciascun consigliere con un preavviso non inferiore ai 5 gg. rispetto alla data fissata per la seduta e mediante affissione all'Albo dell'Istituto e/o pubblicazione nel sito web del Liceo, di apposito avviso. L'affissione all'Albo o la pubblicazione della convocazione nel sito web del Liceo sono comunque adempimento sufficiente per la regolarità della convocazione dell'Organo Collegiale. Nella convocazione sono indicate, la data, l'ora e gli argomenti all'Ordine del Giorno su cui l'Organo è chiamato a deliberare. L'ordine del giorno è stabilito dalla Giunta Esecutiva, nell'ambito delle materie attribuite alla competenza del Consiglio di Istituto dalle norme vigenti. Eventuali integrazioni all'ordine del giorno possono essere proposte da uno o più membri del Consiglio in apertura di seduta. Il Consiglio di Istituto approva le eventuali integrazioni a maggioranza dei presenti. In ogni caso, non possono essere inseriti all'ordine del giorno, né discussi nel corso di ciascuna seduta, argomenti o tematiche che esulino dalle competenze del Consiglio di Istituto come stabilite dalle norme vigenti. Di ogni seduta del Consiglio di Istituto viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario da lui designato, su apposito registro a pagine numerate. In casi di particolare necessità e urgenza la convocazione in seduta straordinaria del Consiglio di Istituto può essere disposta dal presidente dello stesso, previo accordo con il Dirigente, con preavviso anche telefonico di 1 giorno e relativa affissione all'Albo della convocazione. Il Consiglio di Istituto è altresì convocato qualora il Dirigente, presidente della Giunta Esecutiva, ne



ravvisi la necessità. Il Consiglio di Istituto può essere convocato, infine, su richiesta della metà più uno dei componenti del Consiglio stesso.

Articolo 5: La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto è garantita mediante affissione all'Albo di istituto e/o pubblicazione nel sito web dell'Istituzione Scolastica, dell'estratto – sottoscritto dal presidente e dal segretario del Consiglio stesso – del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso. La copia della deliberazione rimane esposta per un periodo di dieci giorni. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nella Segreteria dell'Istituzione Scolastica. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti le singole persone, salvo contraria esplicita richiesta dell'interessato. Le sedute del Consiglio di Istituto sono pubbliche per tutti gli elettori del Consiglio stesso. Il pubblico eventualmente presente non ha diritto di parola e di voto durante la seduta. Per garantire la predisposizione di spazi idonei, la partecipazione alle sedute da parte degli interessati deve essere comunicata al presidente della Giunta Esecutiva ed al presidente del Consiglio di Istituto con anticipo di almeno 2 giorni lavorativi. Quando siano in discussione argomenti concernenti persone, ivi compresi i componenti del Consiglio di Istituto, le sedute del Consiglio stesso non sono aperte al pubblico.

1. Elezioni per il rinnovo degli organi di durata annuale e della componente studentesca nel Consiglio di Istituto

Articolo 6: Le elezioni per il rinnovo degli organi di durata annuale e per il rinnovo annuale della componente studentesca nel Consiglio di Istituto hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno, entro il mese di ottobre di ciascun anno scolastico, salvo diverse disposizioni ministeriali. La data di effettivo svolgimento delle elezioni è stabilita dal Dirigente con atto autonomo.

3. Assemblee dei genitori e degli studenti

Articolo 7: I genitori degli alunni della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali scolastici. Le assemblee dei genitori sono regolate dall'articolo 15 del Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, che si applica per le sole disposizioni ivi contenute che siano ancora compatibili con le competenze ed i poteri esclusivi attribuiti al Dirigente dal Decreto Legislativo 165/2001 e dal Decreto Legislativo 150/2009.

Articolo 8: Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee degli studenti sono regolate dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n. 297.

Articolo 9: Gli studenti possono esprimere un Comitato studentesco, formato dai rappresentanti degli studenti eletti nei consigli di classe e dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Istituto. Oltre alla convocazione delle assemblee studentesche di istituto ed all'espletamento di funzioni di garanzia per l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'assemblea, il Comitato studentesco può svolgere altri compiti eventualmente affidatigli dall'assemblea studentesca d'Istituto o dai rappresentanti degli studenti nei consigli di classe. Il Comitato studentesco si riunisce su istanza della maggioranza degli appartenenti in ore non coincidenti con quello delle lezioni e previa richiesta dei locali dell'Istituzione Scolastica, da indirizzare al Dirigente in forma scritta.

4. Visite guidate, viaggi di istruzione e scambi culturali all'estero

Articolo 10: Per consentire l'effettuazione delle uscite didattiche, visite guidate e dei viaggi di istruzione l'adesione deve essere almeno pari al 75% della classe. Le visite didattiche potranno essere organizzate per tutte le classi. I viaggi di istruzione vengono organizzati secondo i seguenti criteri:

classi prime: 2 giorni in territorio nazionale;



- classi seconde: fino a un massimo di 3 giorni in territorio nazionale; classi terze: fino a un massimo di 4 giorni in territorio nazionale;
- classi quarte: fino a un massimo di 6 giorni nell'ambito della Comunità Europea;
- classi quinte: fino a un massimo di 6 giorni anche al di fuori della Comunità Europea, con priorità per i Paesi Europei.

Gli scambi culturali si attuano per le sole classi quarte e quinte, prioritariamente all'interno della Comunità Europea e/o con i Paesi Europei. Per consentire l'effettuazione degli scambi culturali l'adesione deve essere almeno pari al 75% della classe. La durata massima degli scambi culturali è di 14 giorni.

Le uscite didattiche e le visite guidate all'interno del Comune di Venezia proposte dal Consiglio di Classe, vengono di volta in volta autorizzate dal Dirigente e non necessitano di ulteriore deliberazione da parte del Consiglio di Istituto.

5: REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (la materia è regolata dagli articoli 4 e 5 del DPR 24 giugno 1998, n. 249 *Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria* – Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1998, n. 175 – come modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235 *Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria* – Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2007, n. 293 – cui si rinvia per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento)

Articolo 11: Categorie di comportamenti disciplinarmente rilevanti

Le categorie di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare contemplati dal presente regolamento sono:

- mancanza ai doveri scolastici;
- ritardi reiterati;
- assenze reiterate;
- utilizzo all'interno dell'Istituzione Scolastica del telefono cellulare durante l'attività didattica, compreso l'intervallo;
- realizzazione, all'interno dell'Istituzione Scolastica e con qualunque mezzo, di foto o filmati non espressamente autorizzati dal Dirigente con proprio atto, o dal docente per ragioni strettamente connesse all'attività didattica,
- pubblicazione, con qualunque mezzo ed in qualunque sede, ivi compreso il web, di foto o filmati realizzati all'interno dell'Istituzione Scolastica che non sia stata espressamente autorizzata dal Dirigente con proprio atto, o dal docente per ragioni strettamente connesse all'attività didattica;
- offese e/o comunque atteggiamenti e/o comportamenti di mancanza di rispetto verso il personale non docente, gli insegnanti, il Dirigente, gli altri studenti e le istituzioni, fatto salvo il diritto di critica;
- atteggiamenti e/o comportamenti che ledano, impediscano, turbino la convivenza civile e produttiva della comunità scolastica e la realizzazione di ciascuna persona nella sua integrità morale e psico-fisica;
- violazione di disposizioni di legge e/o delle disposizioni impartite dal Dirigente e/o delle norme di sicurezza;



- uso improprio o scorretto del materiale didattico, della connessione web, e/o danneggiamento di locali ed attrezzature;
- comportamenti che mettano a rischio l'incolumità propria e/o altrui all'interno dell'Istituzione Scolastica, ivi comprese le pertinenze esterne;
- atti e comportamenti che compromettano il necessario rapporto di fiducia, lealtà e collaborazione che vi deve essere tra le componenti di una comunità civile;
- comportamenti tesi ad alterare il risultato finale di una verifica, ivi compreso l'utilizzo durante le verifiche scritte di materiale cartaceo e/o strumentazioni elettroniche atte a fornire indicazioni o soluzioni di test, compiti, accertamenti del profitto;
- introduzione di alcolici e/o sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituzione Scolastica;
- introduzione di persone estranee all'Istituzione Scolastica in assenza della previa autorizzazione del Dirigente;
- turbamento del regolare andamento della scuola;
- reati.

Il presente elenco di categorie di mancanze disciplinari non è costruito secondo un ordine di progressiva gravità e deve essere inteso come indicativo. Per comportamenti non previsti o non esplicitamente indicati dal regolamento, ci si regola secondo criteri di analogia.

Articolo 12: Provvedimenti disciplinari

I tipi di provvedimenti disciplinari previsti in relazione alle categorie di comportamenti disciplinarmente rilevanti esposti nell'articolo precedente sono i seguenti:

- a) Ammonizione personale
- b) Annotazione nel registro di classe
- c) Convocazione dei genitori
- d) Ammonimento scritto
- e) Divieto di partecipazione a viaggi di istruzione per l'anno scolastico in corso e/o per l'anno scolastico successivo;
- f) Risarcimento del danno provocato (in caso di danneggiamento di beni, locali, sussidi o strumenti della scuola)
- g) Allontanamento dalle lezioni, fino a un periodo massimo di quindici giorni;
- h) Allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a quindici giorni;
- i) Allontanamento dalle lezioni per l'intero annoscolastico
- j) Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato

La sanzione irrogata è stabilita in relazione a tutti gli elementi connessi con l'infrazione commessa, è temporanea, proporzionata all'infrazione ed educativa, tenuto conto della situazione personale dello studente responsabile, al quale sarà offerta la possibilità di convertirla in attività a favore della comunità scolastica. Dette attività sono



individuare dal Consiglio di Classe. In ogni caso, è possibile il cumulo tra due o più dei provvedimenti sopra indicati, su decisione motivata dell'organo che li irroga.

Articolo 13: Casi di rilevanza penale

In casi di rilevanza penale, il Consiglio di Istituto stabilisce l'allontanamento dello studente responsabile dalla comunità scolastica, per una durata definita, anche superiore a quindici giorni, commisurata alla gravità del fatto. Per un reato di particolare gravità, perseguibile d'Ufficio o per il quale l'Autorità Giudiziaria abbia avviato procedimento penale, oppure se vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, il Consiglio di Istituto stabilisce l'allontanamento dalla comunità scolastica sino quando cessi la condizione di pericolo. Se è sconsigliato il rientro a scuola dello studente interessato, gli è consentito iscriversi ad un altro istituto.

Articolo 14: Organi competenti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari:

L'ammonizione personale, l'annotazione nel registro di classe, la convocazione dei genitori e l'ammonimento scritto sono irrogati dai docenti e/o dal Consiglio di Classe e/o dal Dirigente. Il divieto di partecipare a viaggi di istruzione, il risarcimento del danno e l'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni sono irrogati dal Consiglio di Classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto. La seduta del Consiglio di Classe e/o del Consiglio di Istituto è valida qualora sia presente la metà più uno dei componenti. La seduta del Consiglio di Classe e/o del Consiglio di Istituto è valida anche quando non tutte le componenti di diritto risultino elette o siano presenti. Non è consentita l'astensione dal voto.

Articolo 15: Incompatibilità:

Non prendono parte alla seduta dell'organo collegiale competente all'irrogazione della sanzione disciplinare, in qualità di componenti, e comunque non sono ammessi al voto per la determinazione delle sanzioni da applicare in sede disciplinare:

- a) il genitore dello studente interessato, qualora eletto per la relativa componente nel Consiglio di Classe (o nel Consiglio di Istituto, qualora la sanzione da irrogare sia di competenza di tale organo);
- b) lo studente interessato, i fratelli dello stesso o comunque studenti che abbiano rapporti di parentela con lo studente interessato, qualora eletti per la relativa componente nel Consiglio di Classe (o nel Consiglio di Istituto, qualora la sanzione da irrogare sia di competenza di tale organo).

Articolo 16: Procedure per l'irrogazione dei provvedimenti disciplinari

Il provvedimento disciplinare viene irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo sia di accertare i fatti, sia di garantire condizioni di equità:

- a) L'avvio del procedimento è dato dalla contestazione a uno studente di una mancanza da parte di un docente (anche non appartenente alla classe) o del Dirigente; il personale non docente, in quanto a pieno titolo parte della comunità scolastica, è tenuto a comunicare al docente interessato o al Dirigente i comportamenti che si configurano come disciplinarmente rilevanti.
- b) Nei casi di ammonizione personale, annotazione nel registro di classe, ammonimento scritto e convocazione dei genitori, la contestazione può essere formulata all'istante oralmente ed eventualmente annotata nel



registro di classe, insieme alle giustificazioni fornite dallo studente. La documentazione relativa alla convocazione dei genitori e all'ammonizione scritta viene conservata in copia nel fascicolo personale dello studente.

3. Nei casi in cui in cui la sanzione da irrogare consista nel divieto di partecipare a viaggi di istruzione, nel risarcimento del danno, nell'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni o per un periodo superiore a 15 giorni, oppure nell'esclusione dallo scrutinio finale o nella non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso, la contestazione della mancanza è formulata per iscritto dal Dirigente che la invia allo studente e alla famiglia e convoca lo studente incolpato per essere sentito a propria difesa dall'organo collegiale cui compete l'irrogazione della sanzione.
4. Lo studente minore può essere assistito, in detta fase del procedimento, da un genitore, che non ha comunque diritto di parola.

Articolo 17: Organo di garanzia: L'organo di garanzia è composto:

Il Dirigente, che lo presiede;

- docente designato dal consiglio di istituto;
- rappresentante eletto dagli studenti;
- rappresentante eletto dai genitori.

Le componenti elettive sono rinnovate con cadenza annuale, in concomitanza con le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nel Consiglio di Classe. Non è ammesso lo svolgimento di due mandati consecutivi.

Articolo 18: Patto educativo di corresponsabilità:

Il servizio primario che l'Istituzione Scolastica offre ai suoi clienti e alle parti interessate è la formazione. Con il termine formazione, nella sua accezione più ampia, s'intende che il Liceo Morin si impegna a fornire non solo una solida preparazione culturale di base e competenze adeguate al proseguimento della formazione negli studi universitari e alle esigenze del mercato del lavoro, ma anche a formare i cittadini, educando gli studenti a:

- rispettare le norme vigenti, le opinioni degli altri, la diversità, attraverso la conoscenza reciproca;
- ricercare il confronto, attraverso lo scambio di idee e di esperienze;
- leggere e interpretare con spirito critico la realtà in cui vivono per operare scelte consapevoli e razionali;
- operare in modo collaborativo, condividendo le conoscenze e le competenze acquisite;
- comunicare il proprio pensiero con un linguaggio appropriato e con argomentazioni coerenti; Il Liceo, inoltre, si impegna a:
 - favorire la crescita umana e culturale degli studenti;
 - assicurare alle famiglie un'attenzione continua e costante alla formazione e alla promozione delle capacità dei loro figli, nel rispetto di ogni singola individualità;
 - porre in essere azioni per il costante miglioramento dell'offerta formativa, della qualità del processo di insegnamento- apprendimento e della qualità dei servizi offerti;



••garantire la sicurezza e il benessere degli studenti; Le famiglie e gli studenti si impegnano

a:

- rispettare le norme, le disposizioni del Dirigente, le opinioni degli altri, la diversità;
- adottare un comportamento corretto e rispettoso delle persone e dell'Istituzione Pubblica, nonché adeguato ad un ambiente educativo;
- adottare un abbigliamento adeguato ad un ambiente educativo e rispettoso dell'Istituzione Pubblica;
- rispettare gli orari scolastici, far frequentare e frequentare regolarmente le lezioni, far adempiere e adempiere ai diversi doveri scolastici (puntualità, svolgimento dei compiti per casa, eccetera)
- rispettare i locali e le attrezzature della scuola e rifondere al Liceo i danni provocati dall' uso improprio o scorretto del materiale didattico, della connessione web, e/o dal volontario danneggiamento di locali ed attrezzature;
- partecipare alla vita dell'Istituzione Scolastica nel rispetto della diversità dei ruoli, nonché nel rispetto di tutti i profili professionali che in essa operano e delle competenze loro attribuite dalle norme vigenti;
- seguire le indicazioni didattiche dei docenti e partecipare ai colloqui individuali al fine di individuare strategie di intervento condivise e mirate al successo formativo.

Il Patto di corresponsabilità viene firmato dai soli genitori per lo studente minore o dai genitori e dallo studente maggiorenne all'atto dell'iscrizione a ciascun anno scolastico.

Il presente Patto formativo di corresponsabilità può essere integrato e/o modificato dal Consiglio di Istituto, previa deliberazione a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.